COMUNE DI CADORAGO

Provincia di Como

VARIANTE

Piano di Governo del Territorio

Inserimento nello strumento urbanistico del

"Piano Particolareggiato di attuazione del Parco del Lura"

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto ambientale preliminare

Autorità Proponente
Comune di Cadorago
Paolo Clerici

Autorità Procedente
geom. Roberto Cozza

Autorità Competente
geom. Umberto Bonardi

Dott. Guglielmo Caretti
Via Belvedere 10
28818 Premeno (VB)

+39 349.3185632
mail: guglielmo.caretti@gmail.com
PEC: caretti.17249@oamilano.it

INDICE

PREMESSA E FINALITÀ DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 3

PARTE I – CONTESTO NORMATIVO E QUADRO PROGRAMMATICO 4

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 4
1.1 NORMATIVA COMUNITARIA 4
1.2 NORMATIVA NAZIONALE 4
1.3 NORMATIVA REGIONALE 6
1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 6
2 PPA COME MODELLO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 10
2.1 IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI PLIS COME STRUMENTO URBANISTICO DI GESTIONE DEL TERRITORIO 10
2.2 STRATEGIE DELLA REVISIONE DEL PPA 11
2.2.1 Rafforzamento dell'ambito fluviale 11
2.2.2 Connessioni ecologiche territoriali 11
2.2.3 Verso un Parco Agricolo 12
2.2.4 Rete di polarità e fruizione 12
2.3 IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE NELLA REDAZIONE DEL PPA 12

PARTE II – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 14

3 VERIFICA DI PRESENZA DI AREE APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000 14
4 VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE, SULLA SALUTE UMANA E SUL PATRIMONIO CULTURALE 15
4.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO E COERENZA DI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 15
4.2 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE DALLA VARIANTE 17
5 VERIFICA DI COERENZA INTERNA CON GLI OBIETTIVI DI PIANO DEFINITI NELLA VAS DEL PGT VIGENTE 18
6 CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI ASSOGGETTABIILITA' 19

PREMESSA E FINALITÀ DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Il Comune di Cadorago situato in Provincia di Como è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato in variante con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018 e divenuto efficace in seguito alla pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 20/06/2018.
La Variante approvata nel 2018 è già intervenuta sulla perimetrazione del Parco del Lura operando modifiche sia in compensazione che in ampliamento. La verifica di assoggettabilità VAS alla variante individuava come ambito di influenza il Parco del Lura e rimarcava la necessità di un adeguamento del Piano Particolareggiato del Parco rispetto alla ridefinizione dei confini del Parco.
L'amministrazione Comunale, in questo senso, ha ritenuto opportuno procedere alla presente Variante degli atti di Piano di Governo del Territorio in relazione alla revisione normativa del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Valle del Torrente Lura.
Il Piano Particolareggiato di Attuazione Parco Lura, di seguito denominato PPA Parco Lura, si pone l'obiettivo di costruire un progetto unitario sugli spazi aperti inseriti nel proprio perimetro con l'intenzione di definire una nuova visione al futuro e dare continuità all'esperienza di gestione, di pianificazione e di progettazione condotta dal Consorzio Parco nell'ultimo ventennio.
Il PPA serve per meglio precisare le destinazioni urbanistiche e tutte le regole per il governo del territorio; in particolare aiuta a omogeneizzare le regole fra i diversi Comuni relativamente alla gestione delle zone agricole e boschive facenti parte del bacino del torrente Lura e del suo reticolo idrico minore.

Nel caso specifico del Comune di Cadorago, come degli altri dodici comuni facenti parte del Consorzio, la revisione dell'attuale Piano trova efficacia se introdotto all'interno degli strumenti del Piano di Governo del Territorio.
Si può quindi definire che il presente rapporto ambientale preliminare si configura come il documento di verifica di assoggettabilità a VAS, con il quale l'Amministrazione Comunale potrà recepire le indicazioni del PPA Lura e uniformare di conseguenza i propri strumenti di governo del territorio.

Come indicato dalla normativa di settore, la stesura della Variante Parziale è quindi accompagnata da una procedura di verifica di assoggettabilità che può comportare l'attivazione della Valutazione Ambientale Strategica o in caso contrario la sua esclusione.

PARTE I – CONTESTO NORMATIVO E QUADRO PROGRAMMATICO

1 Quadro di riferimento per le procedure di valutazione ambientale

Sono qui riepilogati i riferimenti normativi in materia di VAS, con particolare riguardo a quelli relativi alla Verifica di assoggettabilità alla VAS di piani, programmi e relative varianti.

1.1 Normativa comunitaria

La Valutazione Ambientale Strategica (nel seguito VAS), introdotta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con Direttiva 2001/42/CE del 27 giungo 2001, è uno strumento finalizzato ad integrare considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
La Direttiva persegue obiettivi di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile e introduce la VAS al fine di garantire che in fase di elaborazione di piani e programmi si prendano in considerazione gli effetti che conseguiranno alle scelte nel momento in cui queste dovessero trovare attuazione. La VAS si sostanzia quindi in un processo che accompagna tutte le fasi di elaborazione del piano proponendo una valutazione sistematica delle conseguenze ambientali che derivano dalle proposte pianificatorie. Non solo, la VAS è anche strumento per il monitoraggio delle conseguenze che derivano dall'attuazione delle previsioni contenute nei piani e programmi; la VAS non è un processo che termina con l'approvazione del Piano ma lo affianca anche nella fase in cui lo strumento pianificatorio è vigente e operativo.

Il paragrafo 5 art. 3 della Direttiva 2001/42/CE definisce il campo di applicazione ai fini della Verifica di assoggettabilità alla VAS prevedendo che *"Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva".*

1.2 Normativa nazionale

Il recepimento nazionale della Direttiva Europea avviene con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, nella Parte II, indica le modalità di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Progetti. Esso recita, tra l'altro:

Articolo 6 (Oggetto della disciplina)

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

1.3 Normativa regionale

L'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio ", ulteriormente modificata dalla Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, introduce la VAS di piani e programmi della Regione Lombardia.

Art. 4 LR 11 marzo 2005 n. 12 - (Valutazione ambientale dei piani)
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.
2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

1.4 Ambito di applicazione della Verifica di Assoggettabilità

L'ultimo provvedimento legislativo emesso da Regione Lombardia, in materia di VAS, riguarda le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, per cui si rende necessaria almeno la verifica di assoggettabilità a VAS (DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836 "Approvazione allegato 1u - Modello

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole").
Ai sensi della stessa normativa, possono essere soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, le varianti per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Come indicato dalla stessa normativa, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da consultare obbligatoriamente per la verifica di assoggettabilità alla VAS sono:

- Soggetti competenti in materia ambientale:
  - ✓ ARPA
  - ✓ ASL
  - ✓ Enti gestori aree protette;
  - ✓ Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
  - ✓ Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
  - ✓ Autorità competente in materia di VIA.
- Soggetti territorialmente interessati:
  - ✓ Regione;
  - ✓ Provincia;
  - ✓ Comuni interessati e confinanti;
  - ✓ Autorità di bacino.
- Contesto transfrontaliero/di confine:
  - ✓ Svizzera - Cantoni
  - ✓ Comuni confinanti

Si aggiungono inoltre, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni e le organizzazioni di persone che possono in qualche modo subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale.
Nel presente caso, il Comune ha individuato in apposita Deliberazione di Giunta Comunale di avvio di procedimenti di Verifica di VAS la lista dei soggetti competenti in materia ambientale e le parti di pubblico interessato.

La procedura, a livello generale, è comunque composta dalle seguenti fasi (DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, punto 5 del modello allegato 1u):

1. **avviso di avvio del procedimento, individuazione dei soggetti interessati** e definizione delle modalità di informazione e comunicazione. L'avviso di avvio del procedimento è pubblicato sul sito web SIVAS e, secondo quanto previsto dal comma 2 art. 13 della LR 12/05, anche su un quotidiano a diffusione locale e sui consueti canali di comunicazione con la cittadinanza, tra cui si ritiene di poter indicare l'albo pretorio e il sito web comunale;
2. **elaborazione di un Rapporto preliminare** comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta di variante, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 (di recepimento di quelli indicati nell'Allegato II della Direttiva comunitaria). Per l'elaborazione del RA preliminare, oltre ai dati reperibili sul SIT (sistema informativo territoriale) regionale, possono comunque essere utilizzati gli approfondimenti già effettuati e le informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
3. **messa a disposizione del Rapporto preliminare**, per 30 giorni, presso gli uffici dell'autorità procedente e sul web, dandone notizia al pubblico e ai soggetti interessati. Inoltre, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e la pubblicazione sul web (sito comunale e SIVAS) del Rapporto Ambientale Preliminare ai fini dell'espressione del parere, che deve essere reso, all'Autorità competente e all'Autorità procedente, entro 30 giorni dalla messa a disposizione.
4. **convocazione della Conferenza di Verifica e decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS**. L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, esaminato il RA e valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri resi, si pronuncia entro 45 giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'Autorità procedente tiene conto, nella fase di redazione della variante, delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas; l'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate in modo che il provvedimento diventi parte integrante della variante adottata e/o approvata.

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo della variante	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e **pubblicazione su web** (trenta giorni) del rapporto preliminare **avviso** dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web **comunicazione** della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta	

Schema generale metodologico-procedurale per la verifica di assoggettabilità alla VAS (DGR 25 luglio 2012, nIX/3836

Per la stesura del rapporto preliminare, il quadro conoscitivo di riferimento nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato, previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Le altri fonti informative utilizzate rientrano nella documentazione del PGT vigente e della relativa VAS. In aggiunta si è fatto riferimento, come database conoscitivo agli elaborati del PTCP provinciale e al PTR Regionale.

La verifica di assoggettabilità VAS, determinata dal presente rapporto preliminare, si occuperà, in linea con gli indirizzi metodologici espressi da DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, di analizzare gli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE.
Nello specifico si tratteranno i seguenti punti:

- Contenuti dell'aggiornamento del PPA;
- Verifica di coerenza con la Direttiva 92/43/CEE;
- Verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE;
- Verifica di coerenza interna con gli obiettivi di Piano definiti nella VAS del PGT Vigente.

2 PPA come modello di governo del territorio

2.1 Il Piano Particolareggiato dei PLIS come strumento urbanistico di gestione del territorio

Per "PLIS" Parchi Locali di Interesse Sovracomunale si intendono delle aree protette introdotte a fianco dei Parchi Regionali, delle Riserve e dei Monumenti Naturali con la Legge Regionale 30 novembre 1983, n.86 , che nascono con la finalità di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa vocazione, aree periurbane ed ambiti che presentano una valenza storico-culturale e paesaggistica.[1]
Rispetto alle altre tipologie di aree protette, quella dei PLIS prevede che i Comuni abbiano la facoltà di istituire i parchi stessi avvalendosi dei propri strumenti urbanistici (Piano di Governo del Territorio), sebbene la verifica ed il riconoscimento del loro valore "sovracomunale", ovvero superiore a quello del singolo comune, resta una prerogativa delle Province, ai sensi della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1.

Il comma 4 dell'art. 34 della L.R. 12/2011 prevede che *"il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame, nonché la perimetrazione del PLIS".*
Inoltre la Deliberazione di Giunta Regionale 12 dicembre 2007 - n. 8/6148 ad oggetto "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r.n. 1/2000) con riferimento all'art. 9.5 "Strumenti di pianificazione e di gestione" – prevede che sono strumenti attuativi del PLIS:

- il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) – obbligatorio;
- il Piano Attuativo (PA) – non obbligatorio;
- i regolamenti d'uso – non obbligatori;
- ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento per la pianificazione/programmazione negoziata – non obbligatori.

[1] La recente Legge regionale 17 novembre 2016 - n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio" mantiene validi obiettivi e specificità dei PLIS in linea con la LR 86/1983 e determina un processo di riorganizzazione e ottimizzazione del sistema lombardo di tutela del territorio.

2.2 Strategie della revisione del PPA

La revisione del PPA prevede 4 strategie principali, fortemente interconnesse, che definiscono nel loro insieme una visione di "Parco al futuro".

2.2.1 Rafforzamento dell'ambito fluviale

Il rafforzamento dell'ambito fluviale è una strategia che si sviluppa in continuità con la missione e l'identità storica del Parco, ossia quella di tutelare e promuovere la qualità naturalistica e fruitiva del corso d'acqua, della valle e dello spazio aperto attiguo in un'ottica di parco fluviale.
Il primo obiettivo della strategia di rafforzamento dell'ambito fluviale è quello di ricostruire la continuità dell'ambito tutelato lungo tutta l'asta del torrente Lura e dei suoi affluenti (Livescia). Il rafforzamento dell'ambito fluviale è sostanziato anche da una seconda strategia che è quella dell'ispessimento dell'ambito di tutela, laddove siano disponibili spazi aperti adiacenti al torrente e interni o esterni all'ambito vallivo. In molte situazioni infatti l'ambito del Parco si limita ad una fascia di spessore ridotto o ad ambiti circoscritti adiacenti al torrente, non estendendosi in larghezza e non coinvolgendo ambiti paesaggistici direttamente connessi all'ambito fluviale. Questa seconda strategia punta quindi a dare corpo e spessore all'ambito tutelato adiacente al Lura per poter meglio articolare progetti di riqualificazione paesaggistica, naturalistica, idraulica e fruitiva.

2.2.2 Connessioni ecologiche territoriali

Il Parco è stato promotore negli ultimi anni di diversi studi e interventi mirati alla tutela e alla ricostruzione di corridoi ecologici (progetto Luranet, Cerniera Verde del Nord Ovest, Campus).
Il principale corridoio ecologico è costituito dal tracciato del Lura e dalla sua valle, ma sono presenti, sia negli studi citati, che nella pianificazione regionale (RER Rete Ecologica Regionale), provinciale (REP Rete Ecologica Provinciale), e comunale (REC Rete Ecologica Comunale), ambiti di azione e di tutela dei sistemi ecologici e dei varchi fra i diversi ambiti di naturalità.
Lo studio della rete ecologica e dei progetti in atto hanno nel loro insieme definito una strategia di connessione est ovest dell'ambito centrale del Lura con i contesti agricoli e naturale ad est (sistema delle Groane e della ex Brughiera Briantea) ed ad ovest (sistema dei boschi di Appiano Gentile, del Rugareto, corridoio ecologico del Villoresi, e del PLIS dei Mughetti). Questa strategia ha orientato a definire ambiti di espansione del PLIS che potessero dare spazio e possibilità di gestione per la tutela e costruzione di questi corridoi, appoggiandosi ai progetti e alle ipotesi di investimento in atto.

2.2.3 Verso un Parco Agricolo

La strategia definisce uno scenario di sviluppo e di gestione del Parco in parte diverso dall'attuale, in cui il Parco si evolve per comprendere alcune delle piane agricole ad ovest ed ad est della valle. Questa metamorfosi del Parco si è già avviata a partire dal 2014, con l'inserimento nel Parco della piana agricola e dei boschi della Moronera a Lomazzo, con la piana agricola a nord di Lainate e con l'area a sud di Cascina Colombara a Caronno Pertusella. Questa strategia orienta le scelte di pianificazione in due principali direzioni: la prima è una espansione del Parco negli ambiti agricoli che si sviluppano parallelamente al corso del Lura ad est ed ad ovest, contribuendo in misura sostanziale alla connessione con i sistemi di parchi limitrofi; la seconda è una diversa definizione e trattamento normativo delle aree agricole di valle e quelle agricole di pianura asciutta, caratterizzate da insediamenti più diffusi e da modalità di sfruttamento agricolo più intensivo.

2.2.4 Rete di polarità e fruizione

Questa strategia tende a mettere in relazione il sistema delle centralità del Parco, di carattere fruitivo (parchi pubblici, emergenze storico architettoniche, ambiti naturalistici, centri urbani, nodi di interscambio) con il sistema dei percorsi e con la connessione di questi da una parte con sistemi territoriali di fruizione più ampi (ciclovie, Lura, Olona, Villoresi, Greenway Pedemonatana) e dei parchi attigui (Groane, ex Brughiera Briantea), dall'altra con la creazione di anelli di fruizione locale, che si relazionino con il tracciato principale nord-sud del Parco.

2.3 Il processo di partecipazione nella redazione del PPA

Il processo partecipativo di redazione del Piano ha comportato lo svolgimento di una serie di incontri di sul territorio riservati alle amministrazioni comunali.
Si è svolto in prima istanza un tour di presentazione dei contenuti della revisione del PPA diviso per aree geografiche nel quale si sono trattati i seguenti argomenti:

- Contenuti del PPA vigente (come si compone e come è strutturato al suo interno);
- Contenuti della revisione del PPA (paesaggio, servizi, fruizione, infrastrutture, naturalità e potenzialità ecologica);
- Revisione dei perimetri e degli azzonamenti del Piano (rettifiche, ampliamenti e raccordi normativi);
- Analisi ed integrazione nel PPA delle progettualità avviate negli ultimi anni dal Consorzio Parco Lura;
- Processo di accompagnamento e verifica di assoggettabilità;
- Macrotemi progettuali frutto di una prima analisi ed interpretazione territoriale.

Questi incontri, svolti in tre sessioni **(05/04/18 - 10/04/18 - 17/04/18),** hanno visto la partecipazione dei rappresentanti politici dei Comuni del Consorzio.

Successivamente nel mese di maggio 2018, i tavoli tecnici con i funzionari comunali, sono divenuti occasione di scambio ed aggiornamento sui temi pregnanti del governo del territorio dei singoli Comuni:

03/05/18: Comuni di Garbagnate Milanese, Lainate, Caronno Pertusella e Saronno;

08/05/18: Comuni di Bregnano, Cadorago, Rovellasca, Cassina Rizzardi e Lomazzo;

18/05/18: Comuni di Guanzate, Cermenate, Rovello Porro.

PARTE II – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

3 Verifica di presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000

Nel territorio comunale non ricadono aree appartenenti alla Rete Natura 2000 che si configura come un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario. Queste aree contribuiscono alla sopravvivenza delle biodiversità all'interno del continente europeo.

Le aree SIC più prossime al Comune si trovano nei seguenti luoghi:

- SIC IT2020003 “Palude di Albate”, distante circa 7.0 km;
- SIC IT2050002 “Boschi delle Groane”, distante circa 5.5 km;
- SIC IT2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile”, distante circa 5.0 km;
- SIC IT2020011 “Spina Verde”, distante circa 7.5 km;

Le aree sopra elencate distano alcuni kilometri dal territorio comunale ed è presumibile che non ci siano ricadute e interferenze, con questa variante, verso la stabilità di questi ecosistemi.

4 Verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale

In relazione al modello metodologico allegato alla Delibera Regionale sopra richiamato e relativamente ai soli elementi di variante introdotti dalla variante in oggetto, si valutano di seguito gli effetti indotti dalla caratteristiche del Piano.

4.1 Caratteristiche del Piano e coerenza di obiettivi della variante

Criteri dell'allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE	
In quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	La variante disciplina la destinazione degli spazi ad uso agricolo inseriti all'interno del Parco del Lura che diventeranno disciplina di riferimento per il loro uso. Le aree agricole qui inserite hanno una vocazione prevalentemente naturalistica dovuta a una valutazione integrata della qualità paesaggistica e del valore naturalistico delle aree. Le modifiche introdotte alla normativa intendono favorire l'attuazione del Piano per facilitare la gestione di progetti ed attività a carattere agricolo che qui si insediano.
In quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	La variante non introduce elementi di influenza rispetto ad altri P/P gerarchicamente ordinati in coerenza con quanto già analizzato nel quadro conoscitivo della VAS del PGT vigente. Si introducono maggiori tutele agli spazi aperti, in particolare per le aree agricole a valenza naturalistica. La superficie di territorio comunale inserita nel Parco Lura è la medesima dell'ultima variante che già adottava le modifiche di perimetro.
La pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	La variante è stata sviluppata attraverso un percorso partecipato con i comuni appartenenti al Consorzio Parco del Lura per promuovere lo sviluppo sostenibile e la coerenza normativa in un

	territorio che presenta alcune caratteristiche omogenee dovute in particolare al sistema idrico fluviale e a caratteristiche peculiari del paesaggio agricolo e boschivo. La salvaguarda della destinazione agricola dei suoli, in alcuni casi previsti dal PPA, è caratterizzata a livello progettuale da opere di rimboschimento e realizzazioni di siepi e filari e sistemi verdi a tutela delle visuali paesaggistiche e dell'orditura storica delle aree agricole. La variante non prevede consumo di suolo e intende applicare un azzonamento specifico alle aree inserite nel Parco Lura che diventeranno parte integrante del corpo normativo del PGT. A fianco all'azzonamento, le norme di salvaguardia generale garantiscono la tutela della fauna, dell'ambiente e del paesaggio.
Problemi ambientali relativi al P/P	Gli ampliamenti previsti dal PPA Parco Lura sono già stati recepiti all'interno della Variante PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018. La variante qui proposta intende favorire un maggior sviluppo sostenibile in ambito ambientale, sociale ed economico. Non si riscontrano problematiche derivanti.
La rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	La variante proposta non ha rilevanza nei confronti dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore della tutela dell'ambiente. E' utile comunque ricordare come il territorio comunale faccia parte del sottobacino del torrente Lura, inserito nella programmazione regionale dei Contratti di Fiume. In questo ambito normativo le politiche promosse dal Comune e dal Parco del Lura intendono favorire il raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60 e 2000/70 in

	materia di qualità delle acque e riduzione del rischio idraulico.

4.2 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dalla variante

Criteri dell'allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE	
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.	Gli effetti derivanti dalla variante in oggetto non generano ripercussioni al livello ambientale che non siano già state analizzate in sede di valutazione della VAS allegata al PGT vigente. La variante in oggetto intende altresì promuovere una gestione del territorio maggiormente compatibile con gli indicatori ambientali e con le strategie di piano attualmente vigenti.
Carattere cumulativo degli effetti.	La variante non presenta effetti.
Natura transfrontaliera degli effetti	La variante non presenta effetti.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).	La variante non presenta effetti.
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).	La variante non presenta effetti.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: • *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,* • *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;* • *dell'utilizzo intensivo del suolo;*	La variante in oggetto non genera maggiori pressioni rispetto al PGT vigente sulle aree a maggiore vulnerabilità naturale. Gli obiettivi di tutela sono in continuità con le attuali normative di piano e intendono favorire l'utilizzo sostenibile dei suoli destinati ad agricoltura e in parallelo rimarcare aspetti del patrimonio culturale di grande valore per il territorio.
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	La variante non presenta effetti.

5 Verifica di coerenza interna con gli obiettivi di Piano definiti nella VAS del PGT Vigente.

L'analisi di coerenza interna ha lo scopo di valutare la corrispondenza con le strategie di piano del PGT e contribuire di conseguenza ad evidenziare il legame tra obiettivi e linee di azione specifiche.

A partire dagli orientamenti strategici derivanti dalla Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente è stato possibile ricostruire un quadro di coerenza puntuale circoscritto agli ambiti dei territorio inseriti nel perimetri del Parco Lura.

A fianco di questa analisi di indirizzo strategico, il quadro di coerenza ha voluto esaminare, con il supporto di mappe cartografiche, i seguenti aspetti:

- coerenza tra le previsioni di Piano e le trasformazioni territoriali desunte (Ambiti di Trasformazione e Piani attuativi) dal Documento di Piano;
- bilancio della superficie di territorio comunale inserita nei confini del Parco del Lura con dettagli di ampliamenti e riduzioni avvenute rispetto all'ultima definizione dei confini (anno 2014).

Coerenza del PPA con le trasformazioni territoriali previste dal Documento di Piano dei PGT comunali	
Aree di trasformazione	non interessate
Piani e modalità attuative	non interessate
Coerenza del PPA con gli obiettivi dei PGT inseriti nelle VAS e pertinenti con le aree oggetto di studio	
Minimizzazione del consumo di suolo	coerente
Recupero dell'equilibrio tra spazi edificati e spazi aperti	coerente
Tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici	coerente
Tutela e potenziamento della rete ecologica	coerente
Salvaguardia dei valori paesaggistici	coerente
Miglioramento della qualità delle acque e dei consumi	coerente

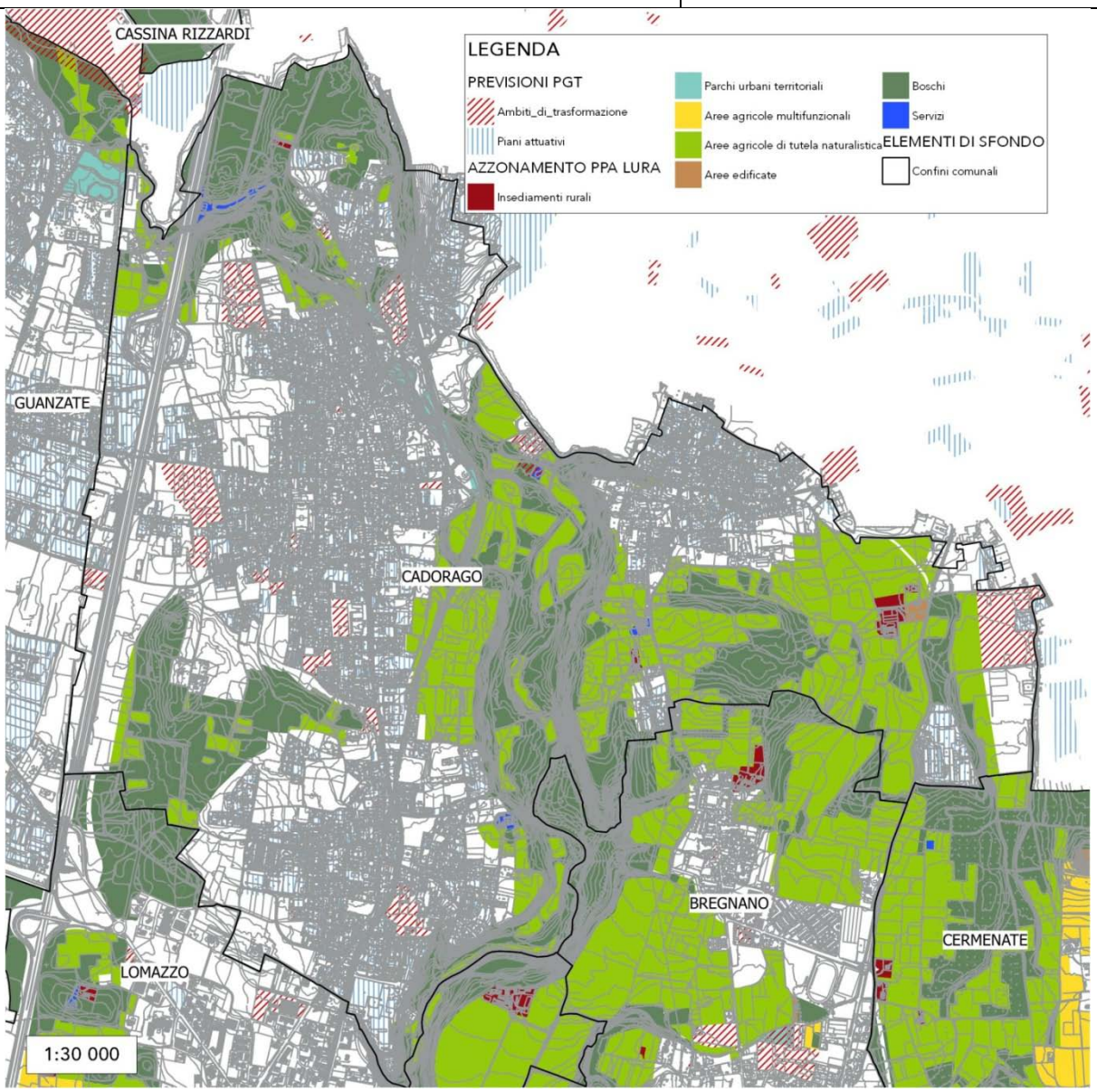

Perimetrazione del Parco Lura a livello comunale	
Superficie esistente adibita a Parco aggiornata al 2014	2.710.885 mq
Riduzioni della superficie a Parco già recepiti e motivate nella Variante di PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018	110.183 mq.
Nuovi ampliamenti già recepiti nella Variante di PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018	404.052 mq
Superficie totale adibita a Parco nel PPA 2018 e già recepita	**3.114.938 mq**

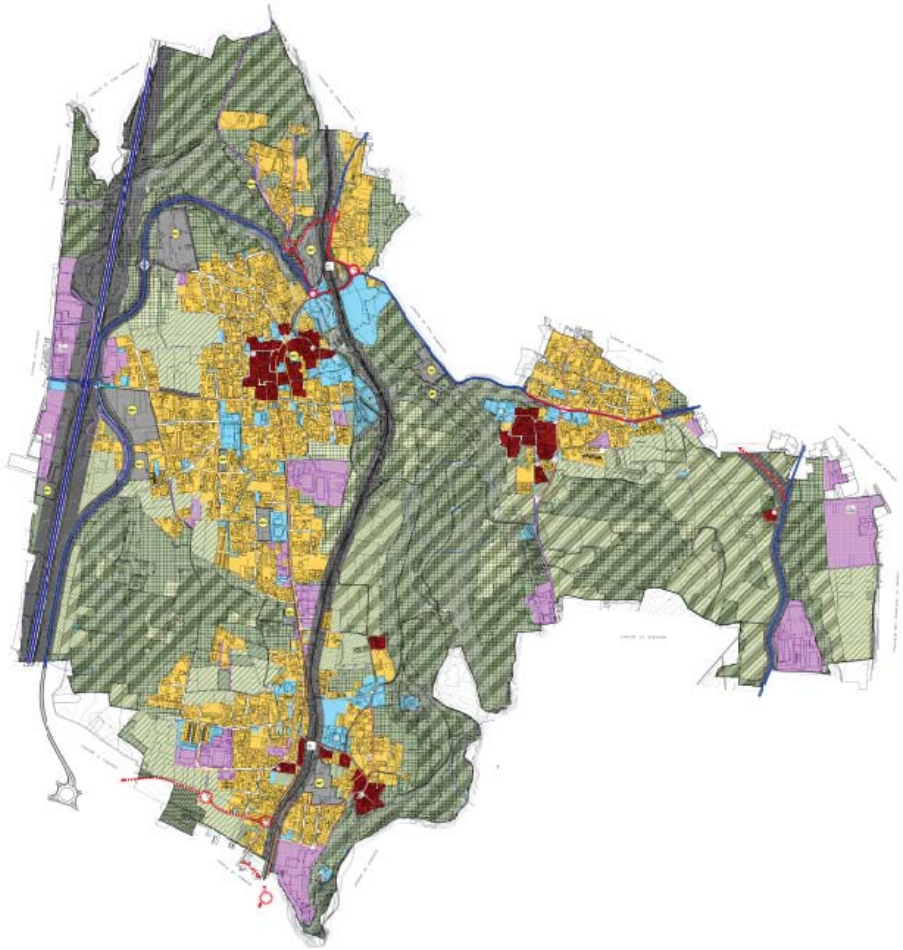

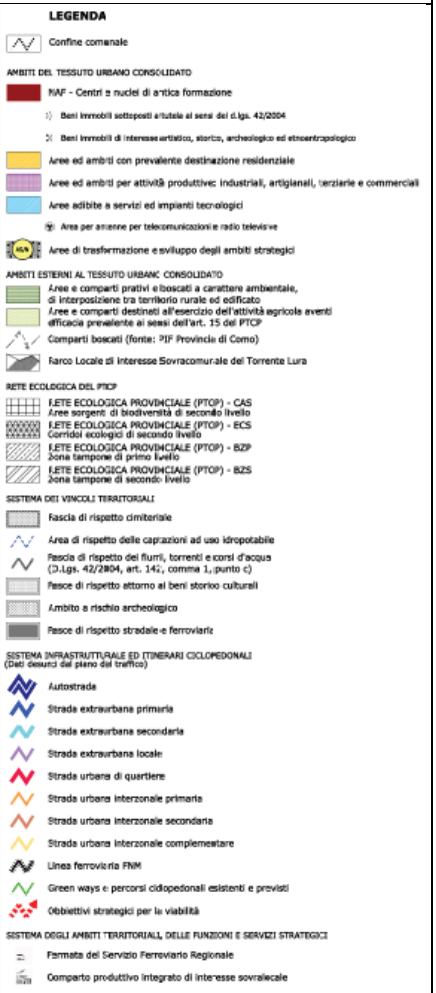

Sintesi delle previsioni di piano (Variante 2018)

6 CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI ASSOGGETTABIILITA'

A conclusione del presente Rapporto Ambientale Preliminare, si esprime giudizio positivo in merito alla sostenibilità ambientale della variante di Piano.
Le valutazioni espresse e delineate all'interno della relazione consentono di dichiarare che le strategie delineate dalla variante, nel merito degli obiettivi specifici desunti dal Piano Particolareggiato del Parco Lura, si inseriscono in quadro di coerenza con la pianificazione vigente in ragione della Variante approvata nel 2018 che recepiva le modifiche di perimetro. Si tratta quindi unicamente di un aggiornamento della normativa nel merito della destinazione agricola dei suoli.

L'impianto della variante di Piano risulta compatibile con i caratteri territoriali esistenti e nessuno degli interventi previsti comporta trasformazioni di tipo insediativo. Le componenti ambientali, già analizzate nella Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente, non subiscono effetti e nuove ripercussioni.

Si può inoltre affermare che nell'ambito della variante parziale, si manifestano contemporaneamente le tre seguenti casistiche:

- Le azioni della Variante non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Le azioni della Variante non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
- Le azioni della Variante determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Si dichiara pertanto che la Variante parziale in oggetto possiede tutti i requisiti per poter essere oggetto di Dichiarazione di non Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).